



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

IL DIRIGENTE

- VISTA** la richiesta di inserimento in GaE per gli aa.ss. 2019/2022, prot. n. 3368 del 22/10/2019, presentata dal candidato Gianluca SANGIORGIO nato il 14/06/1992 (CT);
- VISTA** la sentenza del TAR del Lazio (Sezione Terza Bis) pubblicata il 13/11/2018 n. 10905/2018 che accoglie il ricorso collettivo RG 10111/2018 – cui ha aderito anche il sig. Gianluca SANGIORGIO inteso ad ottenere, previo annullamento *in parte qua* del Decreto MIUR n. 506 del 19/06/2018, il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento da parte di coloro che, già in precedenza presenti nelle GaE, ne siano stati depennati in seguito alla mancata presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza;
- CONSIDERATO** che la suddetta sentenza accoglie il ricorso sul presupposto che *"il re-ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti "ex novo" sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge (e che qui non assumono rilievo)"*, in tal modo sottolineando che il diritto al reinserimento è riconosciuto solo a coloro che fossero già precedentemente iscritti in GaE, con esclusione degli inserimenti ex novo;
- VISTO** il D.M. 374 del 24 aprile 2019 relativo all'aggiornamento delle GaE del personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e, in particolare, l'art. 1 comma 1 lettera b) che espressamente prevede *"il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143"*;
- CONSIDERATO** che, sulla scorta di quanto sopra, questo Ufficio ha proceduto agli accertamenti necessari in merito al pregresso inserimento o meno del sig. Gianluca SANGIORGIO nelle Graduatorie provinciali mediante verifica sia sul Sistema Informativo SIDI del MIUR, sia agli atti dell'Ufficio;



VISTO che da tale verifica è emerso che il sig. Gianluca SANGIORGIO non risulta essere mai stato inserito nelle GaE di alcuna Provincia italiana e che, pertanto, trattasi di "nuovo inserimento" e non già di docente già inserito e poi depennato;

RITENUTO di riscontrare formalmente e negativamente le richieste di esecuzione da parte del ricorrente Gianluca SANGIORGIO mai prima inserito in GaE, posto che esso, non in possesso dello *status* espressamente individuato dallo stesso Giudice amministrativo di candidato "*cancellato*" dalle GaE, non può pretendere di essere re-inserito in una graduatoria nella quale non è mai stato iscritto;

DECRETA

Per le motivazioni di cui sopra, la domanda di inserimento in GaE per gli aa.ss. 2019/2022, prot. n. 3368 del 22/10/2019, presentata dal candidato Gianluca SANGIORGIO, nato 14/06/1992 (CT), non può trovare accoglimento.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Dirigente
Letizia Affatato

